Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 20 marzo 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1969, n. **1210**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Macerata, in data 5 dicembre 1968, con il quale, sentito il consi-

glio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Macerata è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 29 settembre 1874 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Macerata, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Macerata;

due membri eletti dal consiglio comunale di Macerata;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 29 settembre 1874, modificato con regio decreto 25 novembre 1937 e con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1953, registro n. 22 Interno, foglio n. 211.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 13. — CARUSO

LEGGE 11 marzo 1970, n. **83.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, n. 2), dopo le parole « ai fini » è inserita la parola « normativi, ».

All'articolo 2, primo comma, dopo le parole « designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante » sono inserite le parole « del Consiglio regionale ove costituito o »; le parole « da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti » sono sostituite dalle parole « da cinque rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno due dei coltivatori diretti ».

All'articolo 3, n. 3), sono aggiunte le parole « e di esprimere pareri e di formulare proposte in merito all'assistenza a favore della manodopera migrante ».

Al n. 4), le parole « Sezioni di collocamento » sono sostituite con le parole « Sezioni dell'ufficio del lavoro ».

Dopo il n. 6), sono inseriti i seguenti:

« 7) di determinare, sentite le commissioni provinciali, di cui al presente decreto, le particolari specializzazioni ammesse a richiesta nominativa, ai sensi del successivo articolo 11, ivi comprendendo quelle conferite con titolo di studio e diploma rilasciati da istituti di Stato o da corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da fissare con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale »;

« 8) di fissare i criteri per la documentazione e l'accertamento dell'effettivo possesso delle cognizioni ed attitudini necessarie per le specializzazioni di cui al precedente punto 7) ».

All'articolo 4, primo comma, le parole « da un rappresentante dell'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati » sono sostituite con le parole « dal direttore dell'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati o da un suo delegato »; le parole « da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti » sono sostituite con le parole « da cinque rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno uno dei coltivatori diretti ».

Al settimo comma, le parole « di cui al successivo articolo 17 » sono sostituite con le parole « di cui ai nn. 5) e 6) del successivo articolo 5 ».

All'articolo 5, il n. 1) è sostituito dal seguente:

« 1) di formulare proposte alla commissione regionale per la mano d'opera agricola ai fini delle determinazioni di cui al n. 7) del precedente articolo 3 »;

il n. 2) è sostituito dal seguente:

« 2) di formulare proposte alla commissione regionale per la mano d'opera agricola ai fini delle determinazioni di cui al n. 8) del precedente articolo 3 ».

Dopo il n. 5) è inserito il seguente:

« 6) di svolgere i compiti di cui all'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 334 ».

All'articolo 6, primo comma, le parole « presso le sezioni di collocamento » sono sostituite con le parole « presso le sezioni dell'ufficio del lavoro »; le parole « dal collocatore » sono sostituite con le parole « dal dirigente della sezione »; le parole « da due rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti » sono sostituite con le parole « da tre rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno uno dei coltivatori diretti »; le parole « dei datori di lavoro a tre » sono sostituite con le parole « dei datori di lavoro a quattro ».

Al quarto comma, sono aggiunte in fine le parole « assicurando i diritti delle minoranze ».

All'articolo 7, primo comma, n. 4), le parole « comma terzo » sono sostituite con le parole « comma secondo »;

al n. 5) le parole « ai lavoratori subordinati » sono sostituite con le parole « ai lavoratori agricoli subordinati »; le parole « fine del trimestre » sono sostituite con le parole « fine di ciascun trimestre ».

Al terzo comma, le parole « all'articolo 4 della legge 12 marzo 1968, n. 334 » sono sostituite con le parole « al presente decreto ».

All'articolo 8, primo comma, le parole « Sezione di collocamento » sono sostituite con le parole « Sezione dell'ufficio del lavoro »; le parole « dalla pubblicazione » sono sostituite con le parole « dall'ultimo giorno di pubblicazione ».

All'articolo 9, primo comma, le parole « dalla sezione di collocamento » sono sostituite con le parole « dalla sezione dell'ufficio del lavoro ».

All'ultimo comma, dopo la parola « insoddisfatte » sono inserite le parole « alle sezioni contermini e ».

All'articolo 10, primo comma, dopo le parole « alla sezione » sono inserite le parole « dell'ufficio del lavoro ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Alle imprese diretto-coltivatrici è consentita l'assunzione diretta di non più di un lavoratore agricolo e per non più di cinquantuno giornate nell'anno. Nei comuni riconosciuti montani ai sensi delle leggi vigenti, alle imprese diretto-coltivatrici è consentita l'assunzione diretta di non più di due lavoratori agricoli e per non più di cinquantuno giornate nell'anno ciascuno ».

Al quarto comma, le parole « di parenti ed affini entro il terzo grado » sono sostituite con le parole « di parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo grado ».

Al decimo comma, le parole « alla sezione di collocamento » sono sostituite con le parole « alla sezione dell'ufficio del lavoro ».

All'ultimo comma, le parole « comma primo » sono sostituite con le parole « presente decreto ».

All'articolo 11, secondo comma, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) di personale rientrante nelle categorie individuate dalla commissione regionale per la manodopera agricola ai sensi del n. 7) del precedente articolo 3 ».

Al terzo comma, la parola « qualifiche » è sostituita con la parola « specializzazioni ».

Al sesto comma, sono aggiunte le parole « e dai datori di lavoro non soggetti a tale obbligo ».

All'articolo 12, settimo comma, le parole « dagli atti del collocamento » sono sostituite con le parole « dagli atti di ufficio ».

All'articolo 13, secondo comma, dopo la parola « comunicazione » è inserita la parola « motivata »; le parole « otto giorni » sono sostituite con le parole « tre giorni »; le parole « del luogo ove si svolgono i lavori » sono sostituite con la parola « competente »; dopo le parole « intima al datore di lavoro » sono inserite le parole « dandone contemporaneamente comunicazione alla commissione locale ».

All'articolo 14, primo comma, le parole « otto giorni » sono sostituite con le parole « quattro giorni ».

Al secondo comma, le parole « otto giorni » sono sostituite con le parole « quattro giorni ».

All'articolo 15, terzo comma, le parole « senza modifiche, salvo che non ravvisi motivi di manifesta illegittimità. In tal caso ne rifiuta, con provvedimento motivato, la pubblicazione, rimettendo la decisione al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale » sono sostituite con le parole « escludendo dagli elenchi stessi i nominativi per i quali ravvisi motivi di manifesta illegittimità. In tal caso il provvedimento di esclusione, con l'indicazione dei motivi, è notificato agli interessati ed è trasmesso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per le definitive determinazioni ».

All'articolo 16, è premesso il seguente comma:

« Le commissioni locali per la manodopera agricola debbono essere costituite entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Al secondo comma, le parole « di collocamento » sono soppresse.

All'articolo 17, secondo comma, dopo le parole « cancellazione dagli elenchi nominativi » sono aggiunte le parole « indicandone i motivi ».

Al terzo comma, le parole « entro 180 giorni » sono sostituite con le parole « entro 100 giorni ».

Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« Qualora il Ministro non si pronunci entro un anno, il ricorso si intende accolto ».

All'articolo 18, secondo comma, dopo le parole « sono prorogate fino al 31 dicembre 1970 » sono aggiunte le parole « e costituiscono titolo valido per il conseguimento da parte dei lavoratori delle prestazioni fino al 31 dicembre 1971 ».

E' aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le funzioni delle commissioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni, vengono demandate alle commissioni locali per la manodopera agricola di cui al precedente articolo 6 ».

All'articolo 19, ultimo comma, le parole « agli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 » sono sostituite con le parole « agli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 ».

All'articolo 20, quarto comma, le parole « Sezione di collocamento » sono sostituite con le parole « Sezione dell'ufficio del lavoro ».

Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Nei casi di recidiva nella violazione delle norme di cui al presente decreto, il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro comunica l'infrazione ai Ministri ed alle pubbliche amministrazioni che abbiano competenza a disporre la concessione di contributi, di agevolazioni fiscali e creditizie o comunque competenti a qualsivoglia intervento pubblico in favore del datore di lavoro trasgressore.

I Ministri e le pubbliche amministrazioni adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e, nei casi più gravi, potranno decidere l'esclusione del datore di lavoro trasgressore, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione od intervento ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1970

SARAGAT

RUMOR — DONAT-CATTIN — GAVA — CARON — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 11 marzo 1970, n. **84**.

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 3, recante norme per la regolarizzazione e la contabilizzazione delle entrate e delle spese dello Stato relative alla gestione dell'esercizio finanziario 1969.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 3, recante norme per la regolarizzazione e la contabilizzazione delle entrate e delle spese dello Stato relative alla gestione dell'esercizio finanziario 1969.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1970

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 11 marzo 1970, n. **85**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 4, recante nuovi termini per la presentazione dei piani di studio universitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 4, recante nuovi termini per la presentazione dei piani di studio universitari, con la seguente modificazione:

All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

« I consigli di facoltà approveranno i piani di studio entro il termine di trenta giorni dalla data fissata per la loro presentazione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1970

SARAGAT

RUMOR — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1970, n. **86**.

Approvazione dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita presso il Banco di Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna in data 2 e 23 febbraio 1968;

Visto il decreto ministeriale in data 3 gennaio 1969, con il quale il predetto Banco di Sardegna, avente una propria sezione autonoma di credito fondiario, è stato autorizzato ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

D'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita presso il Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, avente una propria sezione autonoma di credito fondiario, composto di 15 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1970

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 15. — CARUSO

BANCO DI SARDEGNA

Statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità

TITOLO I

Art. 1.

Costituzione Durata Vigilanza

Ai sensi dell'art. 1 della legge 11 marzo 1958, n. 238 ed in conformità al decreto del Ministro per il tesoro in data 3 gennaio 1969, è istituita presso il Banco di Sardegna, con patrimonio proprio e gestione contabile e bilancio separati da quelli dell'istituto, la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

La sezione ha la durata illimitata.

La sezionè è soggetta a vigilanza in conformità alle norme stabilite nello statuto del Banco.

Art. 2.

Competenza territoriale

La competenza territoriale della sezione si identifica con quella della sezione autonoma di credito fondiario del Banco.

TITOLO II

Art. 3

Operazioni

Compito della sezione è l'erogazione, nel territorio di propria competenza, di mutui a favore degli enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società dagli stessi enti pubblici costituite, nonchè di imprese di nazionalità italiana, concessionarie di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità.

La sezione potrà compiere a favore dei soggetti di cui al precedente comma anche le operazioni che dovessero essere affidate in forza di speciali disposizioni derivanti da leggi dello Stato o della Regione autonoma della Sardegna o da disposizioni dell'organo di vigilanza.

Ove non contrastino col presente statuto sono applicabili alle operazioni della sezione tutte le disposizioni concernenti i mutui fondiari, tra esse comprese le disposizioni relative al regime tributario.

Art. 4.

Condizioni e garanzie dei mutui

I mutui di cui al precedente articolo possono essere compiuti in contanti od in obbilgazioni.

I mutui saranno effettuati alle condizioni, con le modalità e limiti e con le garanzie previsti dalla legge 11 marzo 1958, n. 238 e da altre leggi dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 5.

Obbligazioni

L'emissione delle obbligazioni della sezione è regolata dall'art. 3 della legge 11 marzo 1958, n. 238 e, per quanto in essa non previsto, dalle vigenti norme sul credito fondiario.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse non potrà eccedere il limite stabilito dalla legge.

La sezione potrà emettere, in serie speciali, anche obbligazioni in valuta estera mediante collocamento in paesi esteri, con l'osservanza delle norme valutarie vigenti al momento dell'emissione dei titoli.

TITOLO III

Art. 6.

Patrimonio

Il patrimonio della sezione è formato dal fondo di dotazione e dalle riserve.

Il fondo iniziale di dotazione è stabilito nella misura di L. 300.000.000 conferite dal Banco di Sardegna.

Le riserve sono costituite mediante l'accantonamento di quote di utili in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a norma del successivo art. 13.

TITOLO IV

Art. 7.

Organi della sezione

La sezione esplica le sue funzioni per mezzo degli stessi organi di amministrazione e di gestione del Banco di Sardegna, in conformità alle norme stabilite dallo statuto del Banco medesimo, nonchè alle disposizioni particolari di cui agli articoli seguenti.

Il collegio sindacale del Banco di Sardegna esercita anche le funzioni di collegio sindacale della sezione.

Il direttore generale del Banco è il direttore della sezione.

Art. 8.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione ha in particolare le seguenti attribuzioni:

a) approvare l'ordinamento e le norme regolamentari per le operazioni ed i servizi della sezione;

b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

c) deliberare sul bilancio della sezione e sul riparto degli utili;

d) deliberare, su proposta del direttore e sentito il collegio sindacale, la quota delle spese relative al personale del Banco addetto alla sezione, nonchè delle altre spese generali e di amministrazione che deve fare carico alla sezione medesima;

e) fissare i limiti di competenza del comitato esecutivo e del direttore per le operazioni di mutuo.

Art. 9.

Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo ha in particolare le seguenti attribuzioni:

a) nominare, su proposta del direttore, il preposto al servizio della sezione;

b) deliberare sulla creazione, emissione e prezzo di collocamento delle obbligazioni;

c) designare i dirigenti dell'organizzazione centrale abilitati a firmare singolarmente i contratti di mutuo e i negozi e atti connessi e conseguenti.

TITOLO V

Art. 10.

Organizzazione Personale

Per l'adempimento dei suoi compiti la sezione si avvale dell'organizzazione centrale e periferica del Banco. Il personale addetto fa parte degli organici del personale del Banco, e ad esso si applicano tutte le disposizioni concernenti il detto personale.

Per lo svolgimento delle operazioni la sezione può anche avvalersi di volta in volta di collaboratori esterni.

TITOLO VI

Art. 11.

Rappresentanza della sezione

Il presidente del consiglio di amministrazione, o in caso di assenza o impedimento, il vice presidente, ha la rappresentanza generale della sezione.

Art. 12.

Facoltà di firma

La facoltà di firma per tutti i negozi, atti, scritti e documenti relativi all'attività ordinaria e straordinaria della sezione spetta singolarmente al presidente del consiglio di amministrazione o al direttore, e a coloro che li sostituiscono.

La firma dei contratti di mutuo e di ogni altro negozio e atto connesso e conseguente è demandata inoltre, singolarmente, al preposto al servizio della sezione, e ai dirigenti dell'organizzazione centrale designati dal comitato esecutivo.

Il preposto al servizio della sezione, o chi lo sostituisce, è anche autorizzato a firmare singolarmente tutti gli atti, scritti e corrispondenza inerenti all'attività della sezione stessa, che non comportino per essa impegni.

Per quant'altro non previsto, la facoltà di firma in nome della sezione è regolata dalle norme dello statuto del Banco che disciplinano la materia.

TITOLO VII

Art. 13.

Bilancio - Utili

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Per la formazione del bilancio e del conto economico della sezione si applicano le norme dello statuto del Banco che regolano la materia.

Il bilancio ed il conto economico saranno approvati unitamente a quelli del Banco.

Gli utili netti di ciascun esercizio saranno destinati come segue:

a) una quota non inferiore al 20 % degli utili stessi, per la formazione e l'incremento della riserva ordinaria;

b) una quota fino al 6 % dell'importo del fondo di dotazione, al Banco di Sardegna;

c) l'eventuale quota residua per la formazione e l'incremento di un fondo di riserva straordinaria e di fondi di riserva speciali.

TITOLO VIII

Art. 14.

Scioglimento e liquidazione della sezione

In caso di scioglimento e liquidazione della sezione, sarà restituito al Banco l'importo del fondo di dotazione. L'eventuale incremento patrimoniale risultante alla chiusura della liquidazione sarà devoluto ad aumento della riserva ordinaria del Banco medesimo.

TITOLO IX

Art. 15.

Norme generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si osserveranno le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore e quelle dello statuto del Banco di Sardegna, in quanto applicabili.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

Errata-corrige

Nel decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, n. 1224: « Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 13 dicembre 1968, all'art. 139, la materia d'insegnamento del 1° anno: « Patologia delle infezioni » è rettificata in: « Patologia delle infestioni ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1970.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Rubino di Cantavenna » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Rubino di Cantavenna » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Piemonte;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Rubino di Cantavenna » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 novembre 1968, n. 293;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Rubino di Cantavenna » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1970.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1970, con la denominazione di origine controllata « Rubino di Cantavenna » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Rubino di Cantavenna ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Rubino di Cantavenna » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopraluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Rubino di Cantavenna » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1970

SARAGAT

SEDATI — MAGRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1970
Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 27

Disciplinare di produzione per il vino « Rubino di Cantavenna »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Rubino di Cantavenna » è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Rubino di Cantavenna » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nelle proporzioni appresso indicate:

Barbera: dal 75 al 90 %;

Grignolino e Freisa, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 25 %.

Le uve devono essere ottenute nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Rubino di Cantavenna » è costituita dall'intero territorio dei comuni di Gabiano, che comprende la frazione di Cantavenna, di Moncestino e di Villamiroglio, nonchè dal territorio dell'ex comune di Castel S. Pietro Monferrato, ora incorporato nel territorio del comune di Camino.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Rubino di Cantavenna » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti di giacitura ed orientamento adatti, esclusi quelli di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Rubino di Cantavenna » non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nella zona di produzione di cui all'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Rubino di Cantavenna » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

E' consentita nella misura massima del 15 % del volume la correzione del mosto o vino aventi diritto alla denominazione di origine controllata « Rubino di Cantavenna » con uve, mosti, filtrati dolci e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3.

Qualora per la correzione venga impiegato mosto concentrato, questo va calcolato in peso, rispetto al mosto normale, nel rapporto di uno a tre.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino « Rubino di Cantavenna » non può essere immesso al consumo se non dopo il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Rubino di Cantavenna », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino chiaro con riflessi granati;
odore: vinoso con leggero profumo gradevole caratteristico;
sapore: asciutto, armonico e pieno;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
estratto secco netto minimo: 24 per mille;
acidità totale minima: 6 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Rubino di Cantavenna » vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(2437)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1970.

Sostituzione di tre membri della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 1947 con cui fu provveduto alla ricostituzione della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di La Spezia;

Vista la nota n. 19564 in data 15 ottobre 1969 con cui l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di La Spezia comunica che, a seguito delle dimissioni presentate dai membri della commissione: dott. Romano Narbona, rappresentante degli industriali; sig. Luigi Bracciaferri, rappresentante della U.I.L.; sig. Italo Franceschini, rappresentante della C.I.S.L.; le organizzazioni sindacali interessate hanno designato, in loro sostituzione, rispettivamente, il ragioniere Antonio De Moro, il sig. Athos Chioetto e il signor Giovanni Leoncini;

Decreta:

Il rag. Antonio De Moro, il sig. Athos Chioetto ed il sig. Giovanni Leoncini sono chiamati a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di La Spezia, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Romano Narbona, del sig. Luigi Bracciaferri e del sig. Italo Franceschini.

Roma, addì 30 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2046)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo del porto di Trieste.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 8 della legge 9 luglio 1967, n. 589, con la quale è stato istituito l'ente autonomo del porto di Trieste;

Visto l'art. 30 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 e l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 666;

Visto il proprio decreto del 25 luglio 1968, con il quale l'avv. Aldo Terpin è stato nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo del porto di Trieste, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Considerato che il Ministero del bilancio e della programmazione economica ha designato il dott. Glauco Moro in sostituzione dell'avv. Aldo Terpin;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione dell'avv. Aldo Terpin;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Glauco Moro è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo del porto di Trieste, per il Ministero del bilancio e della programmazione economica, in sostituzione dell'avv. Aldo Terpin.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1970

Il Ministro: V. COLOMBO

(2096)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Lizzanello.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 dicembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Lizzanello;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Lizzanello (Lecce);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, per la sua originaria bellezza e composizione naturale, caratterizzata da macchie verdi e pregiate essenze locali costituisce un quadro panoramico di grande importanza e — unitamente ai resti di antichi monumenti — un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Lizzanello (Lecce) — come sottospecificata — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord, con il territorio comunale di Lecce;

est, con il territorio comunale di Lecce e Vernole;

ovest, con il territorio comunale di Cavallino e Lecce;

sud, con il territorio comunale di Lizzanello.

Poligonali: tutto il territorio comunale facente parte del comprensorio turistico previsto dalla legge 26 giugno 1965, n. 717.

Tratto *A-B*: parte della strada Vernole-Lecce al punto di intersezione con il confine comunale di Lizzanello verso Masseria « Passane » segue detto confine verso Masseria S. Chiara e Masseria Bagnati, prosegue verso nord, località Erchie Grande, e sempre segnando il confine comunale prosegue verso est, località Murrieri Vecchio e verso sud giunge a località Murrieri Nuovo, segue ancora detto confine sino alla intersezione con la strada Lecce-Merine-Vernole nei pressi del giardino Musci al km. 9,500.

Tratto *B-A*: parte dal punto *B* km. 9,500 della strada Lecce-Merine-Vernole fino a località Masseria « La Fierro » e Masseria « Passane » al punto d'intersezione con il confine comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Lizzanello provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 marzo 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lecce

L'anno millenovecentosessantotto il giorno 2 (due) dicembre alle ore 13 nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale di Lecce, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandata n. 216 del 23 novembre 1968.

LIZZANELLO: Vincolo di parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione passa quindi, a deliberare la zona da sottoporre a vincolo, zona che rimane contraddistinta sulla cartografia alligata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini e dalle poligonali appresso indicate:

Confini:

nord, con il territorio comunale di Lecce;

est, con il territorio comunale di Lecce e Vernole;

ovest, con il territorio comunale di Cavallino e Lecce;

sud, con il territorio comunale di Lizzanello.

Poligonali:

Tutto il territorio comunale facente parte del comprensorio turistico previsto dalla legge 26 giugno 1965, n. 717.

Tratto *A-B*: parte della strada Vernole-Lecce al punto di intersezione con il confine comunale di Lizzanello verso Masseria Passane, segue detto confine verso Masseria S. Chiara e Masseria Bagnati, prosegue verso nord, località Erchie Grande, e sempre segnando il confine comunale prosegue verso est, località Murrieri Vecchio e verso sud giunge a località Murrieri Nuovo, segue ancora detto confine sino all'intersezione con la strada Lecce-Merine-Vernole nei pressi del giardino Musci al km. 9,500.

Tratto *B-A*: parte dal punto *B* km. 9,500 della strada Lecce-Merine-Vernole fino a località Masseria « La Fierro » e Masseria « Passane » al punto d'intersezione con il confine comunale.

Per quanto sopra la commissione, riconosciuto che i territori, nei limiti innanzi specificati, posseggono in assoluta prevalenza i requisiti previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e meglio chiariti nei punti quarto e quinto dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357; considerato che gli stessi territori sono anche caratterizzati da macchie verdi ed essenze locali, delibera all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze d'insieme della provincia di Lecce a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone costiere e la parte del territorio comunale di Lizzanello, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

(*Omissis*).

(2157)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione della scuola convitto professionale per infermiere «Regina Elena» di Roma ad ampliare l'organico del personale addetto ai servizi tecnici.

Con decreto n. 300.10.II.70/3/3722, in data 7 febbraio 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, è approvata e resa esecutiva la deliberazione n. 83 in data 28 aprile 1967 del consiglio di amministrazione della scuola convitto per infermiere professionali «Regina Elena» di Roma, con la quale è ampliato il numero dei posti di organico del personale addetto ai servizi tecnici, previsti dalla tabella *B* annessa al regolamento della scuola stessa.

(2099)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per le vittime civili di guerra.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8098 in data 6 febbraio 1970, il prof. Gerlando Scimè e il dott. Pio Equizi, sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per le vittime civili di guerra.

(2109)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Arrone

Con decreto 19 settembre 1969, n. 700 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due tratti di terreno dell'alveo abbandonato del fosso Canale in comune di Arrone (Terni) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9 di complessivi mq. 310 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 7 ottobre 1968, in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale, sezione autonoma di Terni; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2110)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni siti in comune di Verona

Con decreto 18 settembre 1969, n. 661 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del vecchio corso d'acqua «Fosso S. Pancrazio», sito in comune di Verona, segnato nel catasto del comune medesimo, sezione *D*, ai fogli n. 2 e 3 fronteggianti i mappali 87, 88 e 264 nonchè la strada Pomarola della superficie complessiva di mq. 601 ed indicati nella planimetria rilasciata il 10 dicembre 1964, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2111)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano di zona del comune di Sturno

Con decreto provveditoriale n. 56771 in data 7 marzo 1970, è stato approvato il progetto, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, che comporta una variante al piano di zona del comune di Sturno (Avellino).

(2144)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto pubblico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2344)

Vacanza della cattedra di geologia applicata presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di geologia applicata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2345)

Vacanza della seconda cattedra di storia greca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di storia greca, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2346)

Vacanza della seconda cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di diritto amministrativo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2347)

Vacanza della cattedra di diritto amministrativo e della cattedra di economia politica presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania, sono vacanti la cattedra di diritto amministrativo e la cattedra di economia politica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti medesimi dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2348)

Vacanza della cattedra di chimica organica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di chimica organica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2349)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Approvazione del nuovo tipo di distinta di incasso (borderò)

Con decreto interministeriale, in data 17 febbraio 1970, è stato approvato il nuovo tipo di distinta di incasso (borderò) da adottarsi da parte degli esercenti sale cinematografiche.

(2350)

MINISTERO DEL TESORO

Terza estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 %, di cui alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 16 settembre 1967.

Si rende noto che il giorno 9 aprile 1970, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione delle quattrocentotrentuno serie degli speciali certificati di credito 5,50 %, emessi per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, in base alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 16 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1967, n. 256.

Il successivo giorno 10, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla terza estrazione di cinquantacinque serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1970.

I numeri delle serie sortegggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1970

(2130)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 53

Corso dei cambi del 18 marzo 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	628,85	628,80	628,98	628,90	628,90	628,90	628,85	628,90	628,85	628,90
Dollaro canadese .	586,25	586,15	585,75	586,10	585,90	586,15	586,20	586,10	586,25	586,30
Franco svizzero .	146,04	145,95	145,96	146 —	146 —	146,05	146 —	146 —	146,04	146 —
Corona danese .	83,92	83,93	84 —	83,9350	83,90	83,94	83,94	83,9350	83,92	83,92
Corona norvegese .	88,05	88,10	88,08	88,08	88,10	88,09	88,11	88,08	88,05	88,05
Corona svedese	121,12	121,13	121,18	121,15	121,10	121,11	121,13	121,15	121,12	121,12
Fiorino olandese	173,37	173,42	173,48	173,40	173,25	173,40	173,38	173,40	173,37	173,40
Franco belga . .	12,67	12,668	12,6725	12,67	12,66	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67
Franco francese	113,48	113,49	113,57	113,5050	113,50	113,50	113,54	113,5050	113,48	113,50
Lira sterlina .	1512,80	1512,80	1513,30	1512,75	1512,37	1512,85	1512,50	1512,75	1512,80	1513 —
Marco germanico .	171,68	171,65	171,58	171,4650	171,60	171,67	171,45	171,4650	171,68	171,67
Scellino austriaco .	24,32	24,33	24,32	24,3250	24,25	24,33	24,32	24,3250	24,32	24,33
Escudo portoghese	22,10	22,09	22,10	22,085	22,15	22,09	22,09	22,085	22,10	22,09
Peseta spagnola .	9,01	9,01	9,02	9,014	9 —	9,01	9,0175	9,014	9,01	9,015

Media dei titoli del 18 marzo 1970

Rendita 5 % 1935	91,675
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,125
» 5 % (Ricostruzione)	93,525
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,375
» 5 % (Città di Trieste)	92,325
» 5 % (Beni esteri)	85,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,85
» 5,50 % » » 1968-83	88,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,05
» » » 5,50 % 1976	99,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,35
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,90
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,50
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,875
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,45
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 marzo 1970

Dollaro USA	628,875
Dollaro canadese	586,15
Franco svizzero	146 —
Corona danese	83,937
Corona norvegese	88,095
Corona svedese	121,14
Fiorino olandese	173,39
Franco belga	12,67
Franco francese	113,522
Lira sterlina .	1512,625
Marco germanico .	171,457
Scellino austriaco . .	24,322
Escudo portoghese	22,087
Peseta spagnola	9,016

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di un'oasi di protezione per la fauna in comune di Licenza

Con decreto ministeriale 3 marzo 1970 è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in località «Monte Pellecchia», sita in territorio del comune di Licenza (Roma), della estensione di ha. 40 circa, i cui confini meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: due mulattiere che corrono parallele in direzione nord e sud, l'una in alto del Costone Pizzo Monte Pellecchia, l'altra in basso lungo il fosso della Marricella, sita in località Pizzo Monte Pellecchia in comune di Licenza.

(2113)

Costituzione di un'oasi di protezione per la fauna in comune di Nazzano

Con decreto ministeriale 3 marzo 1970, è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in località «Meanella» sita in territorio del comune di Nazzano (Roma) della estensione di ha. 105 circa i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: «ferrovia Roma-Firenze ad est, dall'altezza della diga fino al casello km. 45, a nord dalla strada campestre che parte dalla ferrovia e si dirige verso ovest attraverso la località Campo del Pozzo fino al Tevere. Dalla parte opposta, ad ovest del Tevere, i confini corrono lungo la strada nazionale Tiberina dal sottopassaggio, presso il km. 30 dell'autostrada del Sole, fino all'incrocio, presso il km. 28, con la strada di accesso alla diga e lungo quest'ultima fino al Tevere.

(2114)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1969 al 31 gennaio 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2156/68, n. 10/69, n. 40/69, n. 79/69, n. 124/69 e n. 174/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni da:
— Paesi terzi;
— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		Designazione delle merci	Paesi terzi				SAMA e PTOM			
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-1-69 al 3-1-69	dal 4-1-69 al 9-1-69	dal 10-1-69 al 16-1-69	dal 17-1-69 al 31-1-69	dal 1°-1-69 al 3-1-69	dal 4-1-69 al 9-1-69	dal 10-1-69 al 16-1-69	dal 17-1-69 al 31-1-69
10.06		Riso:								
		A. greggio o semigreggio (non pilato):								
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone .	2.236,25	2.236,25	2.236,25	2.236,25	1.861,25	1.861,25	1.861,25	1.861,25
	04	II. riso semigreggio (non pilato) . . .	2.795,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	2.326,25	2.326,25	2.326,25	2.326,25
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:								
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm. ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:								
	07	a. riso semilavorato	5.313,75	5.208,10	4.738,75	4.891,25	4.401,85	4.296,25	3.826,85	3.979,35
	11	b. riso lavorato a fondo	5.659,35	5.546,85	5.046,85	5.209,35	4.710,60	4.598,10	4.098,10	4.260,60
		II. altro:								
	14	a. riso semilavorato	5.929,35	5.811,25	5.288,10	5.458,10	4.951,85	4.833,75	4.310,60	4.480,60
	17	b. riso lavorato a fondo	6.356,25	6.230,00	5.668,75	5.851,25	5.333,10	5.206,85	4.645,60	4.828,10
	21	C. spezzato	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero

AVVERTENZA

Nella tabella dei prelievi applicabili per il periodo dal 1° giugno 1968 al 30 giugno 1968 all'importazione dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1970, deve essere apportata la seguente modificazione:

pag. 267 - Prelievi validi dal 1° giugno 1968 al 12 giugno 1968, voce di tariffa n. 10.06-B (numeri di statistica 17 e 25) colonna Paesi terzi, leggere il prelievo «3.641,875» invece di «3641.870», in corrispondenza di «riso semilavorato: riso a grani tondi».

(1694)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° al 31 dicembre 1969

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1-12-1969	2-12-1969	3/4-12-1969	5/10-12-1969	11/12-12-1969	13/15-12-1969	16-12-1969	17-12-1969
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	36.362,50	36.362,50	36.362,50	35.581,25	35.175,00	35.175,00	35.175,00	35.175,00
10.01-B	07,11	Frumento duro	35.425,00 (*a*)	35.425,00 (*a*)	35.425,00 (*a*)	34.800,00 (*a*)	34.800,00 (*a*)	34.800,00 (*a*)	34.800,00 (*a*)	34.800,00 (*a*)
10.02	01,04	Segala	25.331,25	24.893,75	24.893,75	24.893,75	25.331,25	25.331,25	25.331,25	25.331,25
10.03	01,04	Orzo	31.900,00 (*b*)	31.900,00 (*b*)	31.900,00 (*b*)	31.900,00 (*b*)	31.900,00 (*b*)	31.900,00 (*b*)	31.900,00 (*b*)	31.525,00 (*b*)
10.04	01,04	Avena	26.156,25 (*b*)	26.156,25 (*b*)	26.156,25 (*b*)	26.156,25 (*b*)	26.156,25 (*b*)	26.156,25 (*b*)	26.156,25 (*b*)	27.875,00 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	23.837,50 (*b*)	23.837,50 (*b*)	23.837,50 (*b*)	23.837,50 (*b*)	23.837,50 (*b*)	23.837,50 (*b*)	23.837,50 (*b*)	23.837,50 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	23.837,50 (*b*)	23.837,50 (*b*)	23.837,50 (*b*)	23.837,50 (*b*)	23.837,50 (*b*)	23.837,50 (*b*)	23.837,50 (*b*)	23.837,50 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	16.112,50	14.862,50	14.862,50	14.862,50	14.862,50	13.925,00	13.300,00	13.300,00
10.07-B	04	Miglio	26.737,50 (*b*)	26.268,75 (*b*)	26.268,75 (*b*)	26.268,75 (*b*)	26.268,75 (*b*)	26.268.75 (*b*)	27.206,25 (*b*)	27.206,25 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	22.300,00 (*b*)	22.300,00 (*b*)	22.300,00 (*b*)	22.300,00 (*b*)	22.300,00 (*b*)	22.300,00 (*b*)	22.300,00 (*b*)	21.893,75 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	35.281,25	35.281,25	35.281,25	35.281,25	35.281,25	35.281,25	25.281,25	35.281,25
11.01-B	05	Farine di segala	41.968,75	41.356,25	41.356,25	41.356,25	41.968,75	41.968,75	41.968,75	41.968,75
		Semole e semolini:								
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	60.950,00	60.950,00	60.468,75	59.981,25	59.981,25	59.981,25	59.981,25	59.981,25
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	37.843,75	37.843,75	37.843,75	37.843,75	37.843,75	37.843,75	37.843,75	37.843,75

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D. L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D. M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	18-12-1969	19-12-1969	20/22-12-1969	23-12-1969	24/29-12-1969	30-12-1969	31-12-1969
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	35.175,00	35.175,00	35.175,00	35.175,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
10.01-B	07,11	Frumento duro	34.800,00 (*a*)	34.800,00 (*a*)	34.800,00 (*a*)	34.800,00 (*a*)	34.800,00 (*a*)	34.800,00 (*a*)	34.800,00 (*a*)
10.02	01,04	Segala	25.331,25	25.331,25	25.331,25	25.331,25	25.331,25	25.331,25	25.331,25
10.03	01,04	Orzo	31.525,00 (*b*)	31.525,00 (*b*)	30.493,75 (*b*)	30.493,75 (*b*)	30.493,75 (*b*)	30.493,75 (*b*)	29.556,25 (*b*)
10.04	01,04	Avena	28.343,75 (*b*)	28.343,75 (*b*)	28.343,75 (*b*)	28.343,75 (*b*)	28.343,75 (*b*)	28.343,75 (*b*)	28.343,75 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	23.837,50 (*b*)	23.837,50 (*b*)	23.243,75 (*b*)	23.243,75 (*b*)	23.243,75 (*b*)	23.243,75 (*b*)	23.243,75 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	23.837,50 (*b*)	23.837,50 (*b*)	23.243,75 (*b*)	23.243,75 (*b*)	23.243,75 (*b*)	23.243,75 (*b*)	23.243,75 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	13.925,00	13.925,00	13.925,00	13.925,00	13.925,00	20.581,25	20.581,25
10.07-B	04	Miglio	27.206,25 (*b*)	27.206,25 (*b*)	27.206,25 (*b*)	27.206,25 (*b*)	27.206,25 (*b*)	27.206,25 (*b*)	27.206,25 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	21.893,75 (*b*)	21.893,75 (*b*)	21.893,75 (*b*)	21.893,75 (*b*)	21.893,75 (*b*)	21.893,75 (*b*)	21.893,75 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	35.281,25	35.281,25	35.281,25	35.281,25	35.281,25	35.281,25	35.281,25
11.01-B	05	Farine di segala	42.406,25	42.406,25	42.406,25	42.406,25	42.406,25	42.406,25	42.406,25
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	59.981,25	59.500,00	59.500,00	60.125,00	60.125,00	60.125,00	60.125,00
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	37.843,75	37.843,75	37.843,75	37.843,75	37.843,75	37.843,75	37.843,75

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D. L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D. M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

(1305)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per esami a dieci posti di commissario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopraindicato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 343, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero per il commercio con l'estero;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di commissario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

1) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

2) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo anno, salvo quanto stabilito nel successivo art. 4;

3) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

4) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento nel servizio;

5) sia fornito di diploma d'istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

6) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Il limite di ventotto anni di età, previsto nel precedente art. 2, è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 33 anni:

c) per coloro che appartengono alle varie categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104), per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 29 ottobre 1960, n. 1306) e per i profughi dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319);

e) per gli alto-atesini e per coloro nei confronti dei quali sono applicabili le disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1948, n. 364;

3) a 39 anni:

f) per coloro che appartengono alle categorie di cui alla lettera *c*) del presente articolo che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

g) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 24 marzo 1940, n. 233 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo, se più favorevole, la applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni di cui ai due precedenti commi si cumulano tra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

h) per coloro nei confronti dei quali sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488 e nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

5) a 45 anni, ritenendosi altresì assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

i) per il personale già dipendente da enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti e semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

l) per coloro che rivestano la qualifica di mutilato o di invalido di guerra, o della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, per i mutilati ed invalidi civili in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, e per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298), per i mutilati e invalidi per servizio, a favore dei quali siano state liquidate pensioni ed assegni privilegiati che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, nonchè per i mutilati ed invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851).

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati.

Sono esclusi, inoltre, dal beneficio dell'aumento del limite di età gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4), 6), 8), 9), 10) e 11) della tabella allegato *B*) al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati e invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539), per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288), nonchè per i profughi che siano anche disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130) e per gli appartenenti alle altre categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

7) si prescinde da tali limiti massimi di età nei confronti:

m) degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili statali dei ruoli organici ordinari;

n) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 550, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati nel contempo reimpiegati come civili;

o) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e

degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata in conformità dell'unito schema esemplificativo (Allegato n. 1) dovrà pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, viale America, Roma, entro il termine di trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; non si terrà conto delle domande pervenute oltre detto termine, anche se spedite per posta o con altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano, o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, l'anno in cui è stato conseguito, l'istituto che lo ha rilasciato e la città in cui ha sede l'istituto stesso;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il comune di residenza ed il loro preciso recapito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero del commercio con l'estero.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

La data di arrivo della domanda sarà certificata, ad ogni effetto, dal timbro a calendario del Ministero del commercio con l'estero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può essere disposta, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta da un presidente, scelto tra gli impiegati della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da quattro altri membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla commissione potrà essere aggregato un insegnante di dattilografia e stenografia di istituti governativi.

Le mansioni di segretario verranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Art. 6.

Le prove di esame del concorso avranno luogo in Roma.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e della sede in cui si svolgeranno le prove stesse.

Art. 7.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti:

carta d'identità;
tessera postale;
passaporto;
patente automobilistica;
porto d'armi;
libretto o tessera ferroviaria personale (per i dipendenti da amministrazioni statali e per i loro familiari);
fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 8.

Le prove d'esame verteranno sulle seguenti materie:

1) Prove obbligatorie:

1) scritte (due):

a) componimento d'italiano su tema di carattere generale;

b) problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto;

2) orale:

a) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;

b) nozioni di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto;

c) elementi di geografia dell'Europa e in particolare dell'Italia;

d) nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni del Ministero del commercio estero;

e) nozioni elementari di statistica;

3) prova pratica di dattilografia:

il candidato dovrà scrivere a macchina un brano di lingua italiana sotto dettatura alla velocità di circa 180 battute al minuto; inoltre dovrà copiare un secondo brano con velocità libera. La durata di quest'ultima prova è di dieci minuti. I candidati che terminano la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore possono, al fine di dare prova di velocità, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

2) Prova facoltativa di stenografia:

il candidato dovrà scrivere sotto dettatura in lingua italiana alla velocità di 80 parole per minuto primo e trascrivere correntemente il brano così raccolto in scrittura normale.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale e quella pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per la prova facoltativa la commissione esaminatrice potrà attribuire fino a 1 punto.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale, del punto ottenuto nella prova pratica di dattilografia e del punteggio per la prova facoltativa di stenografia.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base ai risultati conseguiti nelle varie prove di esame. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età, e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati, che abbiano superato la prova orale e intendano avvalersi dei suindicati benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, devono far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, i docu-

menti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

Tutti i documenti debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Espletate le prove di concorso, la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento approva la graduatoria così formulata e nomina i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si faranno successivamente vacanti.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine, o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica legalizzata, del diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito col certificato penale;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'esame sierologico di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte, su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I mutilati ed invalidi indicati nel precedente art. 3, n. 6-I), a qualunque categoria di invalidità appartengano, produrranno idoneo certificato medico comprovante il possesso della attitudine fisica al posto cui aspirano e le altre condizioni previste dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Ai fini delle proprie decisioni, l'amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i vincitori ad una visita medica di controllo da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da essa indicato;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 12 e lo stato di famiglia se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al secondo comma del precedente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purché nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o altri Ministeri.

Art. 13.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati commissari aggiunti in prova (ex coeff. 180) ed assunti in servizio di prova per il periodo di sei mesi, eventualmente prorogabili di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal consiglio di amministrazione, verranno nominati in ruolo, con la qualifica di commissari aggiunti (ex coeff. 180).

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico della qualifica di commissario aggiunto e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Art. 14.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1969

Il Ministro: Misasi

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1970
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 109

Allegato n. 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America (E.U.R.) — 00100 Roma

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .)
il . . . . . . residente in . . . . . . (provincia
di . . . . . .) via . . . . n. . . .

chiede di essere ammesso al concorso per esami a dieci posti di commissario aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ;

c) di non aver riportato condanne penali;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'istituto . . . . . avente sede a . . . . . . (indicare eventualmente anche la via) . . . . . . in data . . . . .;

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica amministrazione (1) e comunque di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa dal pubblico impiego, né di essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Aggiugne che, per quanto riguarda gli obblighi militari, si trova nella seguente posizione . . . .

Inoltre, fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . .

Il sottoscritto, infine, dichiara di voler sostenere la prova facoltativa di stenografia.

addì . . . . .

Firma

residente a

(indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni)

Visto: per l'autenticità della firma del sig. .

---

(1) Nell'affermativa, precisare l'amministrazione e la qualifica.

(2074)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso per esami a due posti di veterinario provinciale di 3ª classe, riservato agli assistenti universitari ordinari

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che, in base alle disponibilità di organico alla data del 30 novembre 1969, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali, può essere bandito un concorso per esami a 2 posti di veterinario provinciale di terza classe, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a due posti di veterinario provinciale di terza classe, nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso occorre che gli aspiranti:

A) siano in possesso della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

B) siano stati nominati assistenti universitari ordinari in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica in seguito a concorso;

C) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

D) abbiano l'idoneità fisica all'impiego;

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

e domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo, in conformità del modello allegato, debbono pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, divisione IV, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a calendario apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione dal concorso:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria, indicando l'università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, indicando l'Università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

e) di essere assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in zootecnica da oltre cinque anni, per effetto di nomina in seguito a concorso, indicando gli estremi del provvedimento;

f) le lingue estere prescelte tra quelle indicate nel programma di esame per la prova obbligatoria e per le eventuali prove facoltative.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, in caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatta oppure mancata o tardiva comunicazione delle variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero in caso di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma dei candidati, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto del rettore dell'università presso la quale l'aspirante presta servizio.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda, nonché dei documenti non regolari.

Art. 4.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice, composta ai sensi delle vigenti disposizioni in vigore, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove

Il concorso comprende tre prove pratiche ed un colloquio secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove pratiche quanto il colloquio avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove pratiche e del colloquio nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sara considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Per le prove pratiche e per il colloquio la commissione assegnera un unico voto. L'esame non si intenderà superato se detto voto non raggiungerà almeno i sette decimi.

Al voto predetto sarà inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenz ferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Minis la sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, divisione IV, nel termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti prescritti, per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purché possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta;

1) copia dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore attestante che il candidato ha prestato almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica;

3) titolo di studio: diploma di laurea in medicina veterinaria e diploma di abilitazione all'esercizio professionale, in originale o copia autenticata da notaio;

4) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'amministrazione della sanità ovvero da altre amministrazioni.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Essa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonché degli articoli 53, 54 e 55 della legge 12 marzo 1958, n. 265 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di veterinari provinciali di terza classe nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, con decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della carriera oltre le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

A coloro i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1970
Registro n. 3, foglio n. 220

PROGRAMMA D'ESAME

Prove pratiche:

1) prova di laboratorio, consistente nella diagnosi delle principali malattie trasmissibili degli animali;

2) ispezioni delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale;

3) accertamento clinico su animale infetto o sospetto di malattie trasmissibili.

Colloquio:

a) etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomopatologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle malattie trasmissibili degli animali, previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria;

b) disinfezione e disinfestazione;

c) ispezioni delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale;

d) zootecnica; igiene zootecnica, alimentazione del bestiame, produzioni zootecniche, scelta dei riproduttori e metodi di riproduzione in zootecnica; fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici;

e) ordinamento amministrativo e sanitario dello Stato; legislazione veterinaria;

f) lingua estera obbligatoria ed eventuale facoltativa: conversazione, lettura e traduzione a vista in italiano di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo a scelta del candidato.

Roma, addì 1° dicembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . residente in . . . . (prov. di . . . .)

in via . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a due posti di veterinario provinciale di terza classe riservato agli assistenti universitari di ruolo di università o di istituti di istruzione universitaria.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria conseguito in data . . . . presso l'università di .

b) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale conseguito in data . presso l'università di . ,

c) di essere assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica, da oltre cinque anni per effetto di nomina in seguito a concorso, ai sensi del provvedimento in data . .,

d) di scegliere per la prova obbligatoria di lingua straniera la lingua . . e per quella facoltativa la lingua .

Data, .

Firma

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni . impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(1991)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione di sette commissioni giudicatrici di concorsi a posti di professore aggregato

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 15 aprile 1969, con il quale sono stati banditi i concorsi a duecentosedici posti di professore aggregato;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1969, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati banditi con i decreti ministeriali 18 febbraio 1969 e 21 maggio 1969;

Sentito il parere espresso dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione in data 30 gennaio 1969 e 26 aprile 1969 in merito alla composizione dei collegi elettorali per la designazione dei membri delle commissioni giudicatrici per i concorsi sopra menzionati;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Considerato che i professori designati per sorteggio che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori designati nei sorteggi suppletivi di cui all'art. 17 del citato decreto ministeriale 9 giugno 1969;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore aggregato:

CC-9:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline storiche dell'arte » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze:

Salvini prof. Roberto, Università di Firenze;
Grassi prof. Luigi, Università di Roma;
Bettini prof. Sergio, Università di Padova;
Ragghianti prof. Carlo Lodovico, Università di Pisa;
Arcangeli prof. Francesco, Università di Bologna.

CC-13:

concorso ad un posto per il gruppo « Filologia latina » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli:

Arnaldi prof. Francesco, Università di Napoli;
Salvatore prof. Armando, Università di Napoli;
Alfonsi prof. Luigi, Università di Pavia;
Cazzaniga prof. Ignazio, Università di Milano;
Demarco prof. Vittorio, Università di Milano.

CC-22:

concorso ad un posto per il gruppo « Filologia classica » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino:

Lana prof. Italo, Università di Torino;
Paladini prof. Virgilio, Università di Roma;
Gentili prof. Bruno, Università di Urbino;
Alfonsi prof. Luigi, Università di Pavia;
Marenghi prof. Gerardo, Università di Messina.

CC-28:

concorso ad un posto per il gruppo « Filologia moderna: lingua e letteratura francese » presso la facoltà di magistero della Università di Bologna:

Boni prof. Marco, Università di Bologna;
Petroni prof. Liano, Università di Bologna;
Bonfantini prof. Mario, Università di Torino;
Saba prof. Guido, Università di Trieste;
Matucci prof. Mario, Università di Pisa.

EE-4:

concorso ad un posto per il gruppo « Spettroscopia molecolare » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna:

Zauli prof. Carlo, Università di Bologna;
Giacometti prof. Giovanni, Università di Padova;
Borello prof. Enzo, Università di Torino;
Califano prof. Salvatore, Università di Firenze;
Costa prof. Giacomo, Università di Trieste.

HH-5:

concorso ad un posto per il gruppo « Giacimenti minerari » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari:

Zuffardi prof. Piero, Università di Cagliari;
Lauro prof. Carlo, Università di Roma;
Cocco prof. Giovanni, Università di Perugia;
Imbò prof. Giuseppe, Università di Napoli;
Rossetti prof. Vasco, Università di Cagliari.

HH-22:

concorso ad un posto per il gruppo « Idraulica » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa:

Ruggiero prof. Corrado, Università di Pisa;
Arredi prof. Filippo, Università di Roma;
Benfratello prof. Guglielmo, Università di Palermo;
Pistilli prof. Giuseppe, Università di Napoli;
Noseda prof. Giorgio, Politecnico di Milano.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del « curriculum », dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa per presumibili L. 2.100.000 (duemilionicentomila) complessive, farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 gennaio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1970
Registro n. 16, foglio n. 379

(2353)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cortona

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 agosto 1969, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cortona (Arezzo);

Visto il decreto ministeriale in data 12 febbraio 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cortona, nell'ordine appresso indicato:

1. Fiora dott. Sergio	punti	84,06	su 132
2. Ruggieri dott. Angelantonio	»	80,95	»
3. Marceca dott. Ignazio	»	79,27	»
4. Savojardo Angelo	»	78,72	»
5. Guarini dott. Giuseppe	»	78,02	»
6. Pittà Giuseppe	»	77,96	»
7. Pace dott. Domenico	»	77,95	»
8. Suglia dott. Nicola	»	77,27	»
9. Lopez dott. Ugo	»	76,99	»
10. Bartelloni dott. Manlio	»	76,86	»
11. Benecchi dott. Fernando	»	76,58	»
12. Tognazzi Luciano	»	76,23	»
13. Rinaldi dott. Mario	»	76,09	»
14. Russo Luigi	»	75,83	»
15. Cavalieri dott. Leovigildo	»	75,57	»
16. Ilari dott. Virgilio	»	75,21	»
17. Marchese dott. Francesco	»	75,12	»
18. Geraci dott. Vincenzo	»	74,92	»
19. Pulli dott. Italo	»	74,90	»
20. Mele Gregorio	»	74,50	»
21. Raglianti dott. Luigi	»	74,21	»
22. Spani dott. Tommaso	»	74,06	»
23. Pastore dott. Ettore	»	73,81	»
24. Mauro dott. Luigi	»	73,47	»
25. Raimondo dott. Vincenzo	»	73,38	»
26. Iannettone dott. Giovanni	»	72,39	»
27. Grillo dott. Roberto	»	72,02	»
28. Di Stefano Ruggiero	»	71,50	»
29. Zerbinati dott. Guerrino	»	71,02	»
30. Milanesi dott. Luigi	»	70,85	»
31. Bruschi dott. Vinicio	»	70,64	»
32. Maddalone Pasquale	»	70,60	»
33. Caruana Salvatore	»	70,50	»
34. Porcile Luciano	»	70,30	»
35. Crisopulli dott. Domenico	»	70,27	»
36. Bartalena dott. Valentino	»	70,19	»
37. Mussetti Tranquillo	»	69,75	»
38. Dalmazzo Francesco	»	69,06	»
39. Mantelli Erminio	»	67,98	»
40. Sciascia Gaetano	»	67,78	»
41. Ventriglia dott. Giovanni	»	67,77	»
42. Romeo dott. Angelo	»	67,61	»
43. Lauletta dott. Angelo	»	67,51	»
44. De Negri dott. Errico	»	66,99	»
45. Bertoni dott. Peppino	»	66,97	»
46. Parini Antonio	»	66,66	»
47. Puglisi dott. Carmelo	»	66,46	»
48. Forlani dott. Remo	»	66,45	»
49. Ricotta dott. Giovanni	»	66,28	»
50. De Pascale dott. Mario	»	66,18	»
51. Mazza dott. Osvaldo	»	66,15	»
52. Evangelisti Ugo	»	66,06	»
53. Facchini Mario	»	65,72	»
54. Panuccio dott. Rocco	»	65,64	»
55. Capitanelli dott. Nerino	»	65,62	»
56. Faissola Giovanni	»	65,22	»
57. Delli Paoli dott. Dante	»	64,83	»
58. Miceli Vittorio	»	64,69	»
59. Conte dott. Antonio	punti	63,86	su 132
60. Colazingari dott. Emilio	»	63,80	»
61. Filippi dott. Davide	»	63,59	»
62. De Flumeri Francesco Paolo	»	63,52	»
63. Sperduti dott. Michele	»	63,37	»
64. Labriola Antonio	»	62,85	»
65. Palazzi Domenico	»	62,73	»
66. Tarella dott. Domenico	»	61,42	»
67. Piscitelli Ferruccio	»	61,04	»
68. Bellotoma Giovanni	»	61,11	»
69. Stenghele dott. Giuseppe	»	60,89	»
70. Petrolo Paolo	»	59,76	»
71. Onofri Ermanno	»	59,74	»
72. Pellegrini Guelfo	»	59,47	»
73. D'Ignazio Pasquale	»	59,35	»
74. Agnoli dott. Mario	»	58,62	»
75. La Placa Cataldo	»	58,46	»
76. Rapetti Andrea	»	58,41	»
77. Di Stilo Rocco	»	57,63	»
78. Pacifici Luigi	»	56,66	»
79. Casamento Teodoro	»	56,44	»
80. Amoruso Gregorio	»	55,75	»
81. Pascale Vittorio	»	54,59	»
82. Viganò Mauro	»	54,14	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(2119)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Città di Castello

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 agosto 1969, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Città di Castello (Perugia);

Visto il decreto ministeriale in data 20 gennaio 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Città di Castello, nell'ordine appresso indicato:

1. Fiora dott. Sergio	punti	84 56	su 132
2. Ruggieri dott. Angelantonio	»	80,95	»
3. Guarini dott. Giuseppe	»	78,02	»
4. Pittà dott. Giuseppe	»	77,96	»
5. Lopez dott. Ugo	»	76,99	»
6. Bartelloni dott. Manlio	»	76,86	»
7. Rinaldi dott. Mario	»	76,69	»
8. Benecchi dott. Fernando	»	76,58	»
9. Tognazzi Luciano	»	76,23	»
10. Russo Luigi	»	75,83	»
11. Mastrangelo Domenico	»	75,80	»
12. Cavalieri dott. Leovigildo	»	75,57	»
13. Ilari dott. Virgilio	»	75,21	»
14. Marchese dott. Francesco	»	75,12	»
15. Geraci dott. Vincenzo	»	74,92	»
16. Pulli dott. Italo	»	74,90	»
17. Bertino dott. Giuseppe	»	74,81	»
18. Mele Gregorio	»	74,50	»
19. Raglianti dott. Luigi	»	74,21	»
20. Spani dott. Tommaso	»	74,06	»
21. Pastore dott. Ettore	»	73,81	»
22. Mauro dott. Luigi	»	73,47	»
23. Raimondo dott. Vincenzo	»	73,38	»
24. Grillo dott. Roberto	»	72,02	»
25. Di Stefano Ruggiero	»	71,50	»
26. Seclì dott. Ernesto	»	71,05	»
27. Zerbinati dott. Guerriero	»	71,02	»
28. Iannettone Giovanni	»	71 —	»

29. Bruschi Vinicio . . . . . punti 70,64 su 132
30. Maddalone Pasquale . . . . » 70,60 »
31. Caruana Salvatore . . . . . » 70,50 »
32. Porcile dott. Luciano . . . . » 70,30 »
33. Crisopulli dott. Domenico . . . » 70,27 »
34. Bartalena dott. Valentino . . . » 70,19 »
35. Milanesi dott. Luigi . . . . » 69,85 »
36. Mussetti Tranquillo . . . . » 69,75 »
37. Dalmazzo Francesco . . . . » 69,06 »
38. Delli Paoli dott. Dante . . . . » 68,83 »
39. Mantelli Erminio . . . . . » 68,23 »
40. Sciascia Gualtiero . . . . . » 67,78 »
41. Ventriglia dott. Giovanni . . . » 67,77 »
42. Romeo dott. Angelo . . . . » 67,61 »
43. Lauletta dott. Angelo . . . . » 67,51 »
44. Puglisi dott. Carmelo . . . . » 67,46 »
45. De Negri dott. Errico . . . . » 66,99 »
46. Bertoni dott. Peppino . . . . » 66,97 »
47. Evangelisti Ugo . . . . . » 66,81 »
48. Forlani dott. Remo . . . . . » 66,45 »
49. Ricotta dott. Giovanni . . . . » 66,28 »
50. Facchini Mario . . . . . . » 65,72 »
51. Parini Antonio . . . . . . » 65,66 »
52. Panuccio dott. Rocco . . . . » 65,64 »
53. Capitanelli dott. Nerino . . . . » 65,62 »
54. Mazza dott. Osvaldo . . . . » 65,40 »
55. Faissola Giovanni . » 65,22 »
56. De Pascale dott. Mario . » 65,18 »
57. Paoluzzi Remo . . » 64,93 »
58. Conte dott. Antonio . » 63,86 »
59. Travaglini dott. Giuseppe » 63,65 »
60. De Flumeri Francesco . . » 63,52 »
61. Sperduti Michele » 63,37 »
62. Achilli Amedeo . » 63,06 »
63. Palazzi Domenico » 62,73 »
64. Filippi dott. Davide . » 62,59 »
65. Stenghele Giuseppe . » 61,89 »
66. Tarella Domenico » 61,42 »
67. Bellotoma Giovanni . » 61,11 »
68. Onofri Ermanno » 60,49 »
69. Piscicelli Ferruccio . » 60,04 »
70. Labriola Antonio » 59,85 »
71. Maucieri Eugenio » 59,81 »
72. Petrolo Paolo . » 59,76 »
73. D'Ignazio Pasquale . » 59,35 »
74. Agnoli Mario . » 58,62 »
75. La Placa Cataldo » 58,46 »
76. Rapetti Andrea . » 58,41 »
77. Di Stilo Rocco . » 57,63 »
78. De Marco Luigi . » 57,42 »
79. Pacifici Luigi » 56,66 »
80. Casamento Teodoro » 56,44 »
81. Narducci Fiorenzo . » 56 — »
82. Amoruso Gregorio . » 55,75 »
83. Viganò Mauro . » 54,14 »
84. Miceli Vittorio . » 53,69 »
85. Pascale Vittorio » 53,59 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(2120)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Finale Ligure

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 agosto 1969, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Finale Ligure (Savona);

Visto il decreto ministeriale in data 10 febbraio 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Finale Ligure, nell'ordine appresso indicato:

1. Lugli dott. Giuseppe . . . . punti 92,71 su 132
2. Riolfatti dott. Tullio . . . . » 87,78 »
3. Mistrangelo dott. Pio . . . . » 85,60 »
4. Fiora dott. Sergio . . . . . » 84,06 »
5. Ruggieri dott. Angelantonio . . » 80,95 »
6. Dealis dott. Angelo . . . . » 79,20 »
7. Guarini dott. Giuseppe . . . » 78,02 »
8. Pace dott. Domenico . . . . » 77,95 »
9. Lopez dott. Ugo . . . . . » 76,99 »
10. Bartelloni dott. Manlio . . . » 76,86 »
11. Benecchi dott. Fernando . . . » 76,58 »
12. Rinaldi dott. Mario . . . . » 76,09 »
13. Russo Luigi . . . . . . » 75,83 »
14. Mastrangelo Domenico . . . . » 75,80 »
15. Cavalieri dott. Leovigildo . . . » 75,57 »
16. Martinotti dott. Giacomo . . . » 75,43 »
17. Bandoni Raffaello . . . . » 75,33 »
18. Geraci dott. Vincenzo . . . . » 74,92 »
19. Raglianti dott. Luigi . . . . » 74,21 »
20. Mauro dott. Luigi . . . . . » 73,47 »
21. Iannettone dott. Giovanni . . . » 72,39 »
22. Raimondo dott. Vincenzo . . . » 72,38 »
23. Grillo dott. Roberto . . . . » 72,02 »
24. Azzi dott. Palmiro . . . . » 71,60 »
25. Di Stefano Ruggiero . . . . » 71,50 »
26. Zerbinati dott. Guerrino . . . » 71,02 »
27. Milanesi dott. Luigi . . . . » 70,85 »
28. Vitale Francesco . . . . . » 70,83 »
29. D'Ancona dott. Antonio . . . » 70,70 »
30. Bruschi dott. Vinicio . . . . » 70,64 »
31. Maddalone Pasquale . . . . » 70,60 »
32. Caruana Salvatore . . . . » 70,50 »
33. Caizzi Gaetano . . . . . » 70,33 »
34. Porcile dott. Luciano . . . . » 70,30 »
35. Bartalena dott. Valentino . . . » 70,19 »
36. Pontarollo dott. Riccardo . . . » 69,96 »
37. Mussetti Tranquillo . . . . » 69,75 »
38. Casazza Egidio . . . . . » 69,25 »
39. Dalmazzo Francesco . . . . » 69,06 »
40. Rollone Eusebio . . . . . » 68,75 »
41. Lomonaco dott. Aldo . . . . » 68,43 »
42. Imboldi dott. Rocco Emilio . . . » 68,19 »
43. Mantelli Erminio . . . . . » 67,98 »
44. Sciascia Gaetano . . . . . » 67,78 »
45. Ventriglia dott. Giovanni . . . » 67,77 »
46. Lauletta dott. Angelo . . . . » 67,51 »
47. De Negri dott. Enrico . . . . » 66,99 »
48. Bertoni dott. Peppino . . . . » 66,97 »
49. Parini Antonio . . . . . » 66,66 »
50. Puglisi dott. Carmelo . . . . » 66,46 »
51. Forlani dott. Remo . . . . » 66,45 »
52. Ricotta dott. Giovanni . . . . » 66,28 »
53. De Pascale dott. Mario . . . . » 66,18 »
54. Mazza dott. Osvaldo . . . . » 66,15 »
55. Evangelisti Ugo . . . . . » 66,06 »
56. Facchini Mario . . . . . » 65,72 »
57. Panuccio dott. Rocco . . . . » 65,64 »
58. Capitanelli dott. Nerino . . . » 65,62 »
59. Faissola Giovanni . . . . . » 65,22 »
60. Delli Paoli dott. Dante . . . . » 64,83 »
61. Miceli Vittorio . . . . . » 64,69 »
62. Conte dott. Antonio . . . . » 63,86 »
63. Filippi dott. Davide . . . . » 63,59 »
64. De Flumeri Francesco P. . . . » 63,52 »
65. Sperduti Michele . . . . . » 63,37 »
66. Labriola Antonio . . . . . » 62,85 »
67. Palazzi Domenico . . . . . » 62,73 »
68. Tarella dott. Domenico . . . . » 61,42 »
69. Bellotoma Giovanni . . . . » 61,11 »
70. Piscitelli Ferruccio . . . . » 61,04 »
71. Stenghele Giuseppe . . . . » 60,89 »
72. Onofri Ermanno . . . . . » 60,49 »
73. Petrolo Paolo . . . . . . » 59,76 »
74. Pellegrini Guelfo . . . . . » 59,47 »
75. Agnoli Mario . . . . . . » 58,62 »
76. La Placa Cataldo . . . . . » 58,46 »
77. Rapetti Andrea . . . . . » 58,41 »
78. Di Stilo Rocco . . . . . . » 57,63 »

79. Narducci Fiorenzo . punti 57,00 su 132
80. Pacifici Luigi » 56,66 »
81. Casamento Teodoro » 56,44 »
82. Amoruso Gregorio » 55,75 »
83. Pascale Vittorio » 54,59 »
84. Viganò Mauro » 54,14 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(2117)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 131 del 22 febbraio 1969, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1968;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso stesso e la graduatoria dei candidati;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta commissione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso predetto così formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Ferrari Andrea punti 80,6738
2. Marusi Aurelio » 71,1930
3. Biasetti Ennio » 68,0454
4. Vitali Gianfranco » 67,7230
5. Gambetti Corrado » 65,8584
6. Zambonini Ubaldo » 60,0000
7. Bolognesi Paolo » 59,0000
8. Baboni Giancarlo » 59,0000
9. Fabris Guglielmo » 58,2400
10. Bellagamba Giorgio » 56,7400
11. Amadei Daniele » 55,5000
12. Furlattini Veniero » 55,0000
13. Agostini Giulio . . . . punti 54,9220
14. Spolito Giorgio . . . . » 54,0000
15. Marai Carlo . . . . » 52,7400
16. Vezzani Luciano . . . . » 51,0000
17. Vezzani Emore . . . . » 51,0000
18. Maffezzoli Giorgio . . . . . . » 50,2400
19. Costi Vincenzo . . . . » 49,2400
20. Dalla Pozza Giuseppe . . . . . . » 49,0000
21. Perrone Lorenzo . . . . » 45,0000
22. Gialdi Francesco . . . . » 42,4062

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, del veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Parma, addì 26 febbraio 1970

Il veterinario provinciale: CAROBENE

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 131 del 22 febbraio 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso predetto;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Ferrari Andrea: condotta di Montechiarugolo;

2) Marusi Aurelio: condotta consorziale fra i comuni di Albareto e Borgo- Val di Taro;

3) Biasetti Ennio: condotta di Neviano degli Arduini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, del veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Parma, addì 26 febbraio 1970

Il veterinario provinciale: CAROBENE

(2054)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.